

**COMUNE DI RIBERA  
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO  
REVISORI DEI CONTI**

**Parere sulla Proposta di "Esame del Fondo delle risorse  
Decentrate relativo all'anno 2021"**

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di Ottobre, il Collegio, composto dal Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, e dal Rag. Angelo di Bartolo, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.78 del 19.12.2018, nella circostanza con la presenza del Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, e del Rag. Angelo di Bartolo, procede all'esame della seguente richiesta di parere, pervenuta con PEC del 10/09/2021 con prot. n. 195 del 6/09/2021, trasmessa dal Dirigente del 3° Settore Dott. Raffaele Gallo, sulla "Costituzione parte stabile del Fondo Risorse Decentrate Anno 2021".

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

**Premesso che**

- il D.lgs.165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; le risorse destinate al fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall'art.67, comma 1, del C.C.N.L. vigente sottoscritto in data 21/05/2018, che disciplina, a decorrere dall'anno 2001, le modalità di costituzione del "Fondo Risorse Decentrate Stabili" in un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate nell'art.31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004, relativo all'anno 2017, che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- che l'art.7 del predetto C.C.N.L. disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che le RGS (circolare 20 del 5/05/2017 capitolo 7 paragrafo 3) e le numerose delibere della Corte dei Conti ritengono indispensabili il parere del Collegio dei Revisori da rilasciarsi in due momenti diversi:
- in sede di "Costituzione del Fondo",
- in sede di contrattazione.

**Preso atto**

- della delibera di C.C. n. 79 del 13/12/2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2021 (art.151 D.lgs. n.267/2000 e art. 10 D.lgs. n. 118/2011);
- che il Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 dell'8/03/2021;
- che il Bilancio di Previsione 2021/2023, prorogato al 31/07/2021 dal decreto ministeriale competente, in atto non risulta ancora predisposto da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 il quale, all'art.67, detta determinate regole per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate a decorrere dal 2018;



## Visti e richiamati

- il decreto legislativo 150/2009;
- l'art. 40 comma 3 del D.lgs. 165/2001, in virtù del quale gli Enti Locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15"*;
- il disposto dell'art.23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017: *"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*
- l'art. 67, comma 1, del C.C.N.L. il quale prevede che a decorrere dall'1.01.2018 il "fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, C.C.N.L. del 22.01.2004;
- l'art. 67 medesimo ha definito le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, debbano confluire in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- l'art.67, comma 7, lettera c), C.C.N.L. 21/05/2018 dispone che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, secondo cui a decorrere dall'1/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016;
- la costituzione del Fondo risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;

## Tenuto conto:

- che l'art. 67, comma 2, lettera a) del contratto 21/05/2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, che gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015, che viene quantificato in € 17.220,40;
- che l'art. 67, comma 2, lettera b) del citato C.C.N.L. del 21/05/2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L., quantificato per l'anno 2020 in € 5.284,50;
- che l'incremento di cui art.67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L. del 21/05/2018 per l'importo corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, quantificato per l'anno 2021, in € 2.267,71;
- che il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557, della L.196/2006;



- che il prospetto riferito alle quote per le diverse voci aventi carattere di certezza, stabilità, continuità (parte fissa) le quali vanno a costituire il fondo complessivo per l'anno 2021 come riportato nell'allegato "A" alla presente determinazione;

**Verificato e riscontrato:**

- che l'unico importo consolidato anno 2016 risulta pari ad € 356.481,68;
- che pertanto il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 è stato determinato dall'Ente così come evidenziato nell'allegato "A";
- che il fondo così costituito rispetta i vincoli ed i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n.75/2017;
- che le risorse del Bilancio destinate al finanziamento del fondo per l'anno 2021 sono quindi pari ad € 377.293,80 come risorse stabili;
  
- visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n. 165/2001;
- visto il D.lgs. n. 118/2001;
- visto il vigente statuto comunale;
- visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi;
- visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- visto il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
- visto il l'O.R.EE.LL.;

**Tutto ciò premesso e considerato**

riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Collegio dei Revisori per quanto di sua competenza:

visto, che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147/Bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile è attestata dal parere favorevole reso dal Dirigente del 3° Settore Dott. Raffaele Gallo, con la sottoscrizione del provvedimento in esame

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, così come proposto nella determina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e riportata nell'allegato "A", la cui copia viene allegata al presente parere e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Il Collegio dei Revisori**

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso



Rag. Angelo di Bartolo




*Handwritten signature/initials*

<b>VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2 D.LGS. 75/2017</b>	
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE 2021</b>	377.293,80
<b>RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE:</b>	
<b>Art. 11 del D.L. 135/2018</b>	
<b>CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lett. a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinante del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valore dell'anno 2020.</b>	17.222,40
<b>CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lett. b) l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e costituiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.</b>	5.284,50
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL RISPETTO DEL LIMITE 2016</b>	22.506,90
<b>IMPORTO FONDO ANNO 2021 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE</b>	354.786,90
<b>LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016</b>	356.481,68
<b>DECURTAZIONE FONDO ANNO 2021 PER RISPETTO LIMITE 2016 (356.481,68-354.786,90)</b>	1.694,78
<b>TOTALE PARTE STABILE ANNO 2021</b>	377.293,80

<b>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2021</b>	
<b>RIPARTIMENTO CONTRATTUALE</b>	<b>VOCE</b>
<b>Art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018</b>	Unico importo consolidato anno 2017
<b>Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21.05.2018</b>	€ 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2015
<b>Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018</b>	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (personale in essere al 01.04.2018)
<b>Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21.05.2018</b>	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato (l'anno precedente)
<b>Art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 21.05.2018</b>	Risorse riassegni ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2001
<b>Art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 21.05.2018</b>	Integrazione parte stabile ogni trattamento economico personale versato, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni e fonte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza
<b>Art. 67, comma 2, lett. g) CCNL 21.05.2018</b>	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per lavoro straordinario
<b>Art. 67, comma 2, lett. h) CCNL 21.05.2018</b>	Risorse stanziate dagli Enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche
<b>A DETRARE RIDUZIONE FONDO CONSOLIDATO AL 31.12.2017</b>	<b>TOTALE</b>
	431.006,90
	53.713,62
	377.293,80

Allegato "A" alla determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**UTILIZZO CONSOLIDATO PARTE STABILE ANNO 2021**

<b>RIFERIMENTO CONTRATTUALE</b>	<b>VOCI UTILIZZO</b>	<b>IMPORTI</b>
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	PEO STORICHE	171.461,03
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	INDENNITA' COMPARTO	59.933,07
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	IND. ASILO NIDO ART. 31. COMMA 7 CCNL 2000	793,36
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	IND. ASILO NIDO ART. 6 CCNL 2001	619,72
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	PEO STORICHE (incrementi contrattuali)	5.284,50
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	INDENNITA' ART. 45 COMMA 1 DPR 333/90	3.098,88
	<b>TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI</b>	<b>241.192,56</b>
	<b>TOTALE PARTE STABILE</b>	<b>377.393,80</b>
	<b>TOTALE DISPONIBILE PER UTILIZZO ANNO 2021</b>	<b>136.101,24</b> ✓

